CAPO VI - CONTROLLO DELL'ENTE PROPRIETARIO

Articolo 14

Il controllo nei confronti della Società da parte del Comune di Andora è disciplinato con apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del suddetto d.lgs dal presente articolo.

Al fine del suddetto controllo, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono comunque tenuti:

- 1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Giunta Comunale di Andora i seguenti documenti:
 - a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
 - b) il bilancio di esercizio annuale e relazione degli Amministratori;
 - c) la relazione di cui all'art.2409 ter, comma II del Codice Civile.
- 2) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di esso, gli ulteriori atti indispensabili alla Giunta, al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati indicati avviene anche al fine di consentire al Comune di Andora di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito al Comune di Andora il diritto di domandare, mediante richiesta sottoscritta dal Sindaco e/o dai dirigenti dell'Ente per quanto di rispettiva competenza, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di convenzioni (contratti di servizio) aventi contenuti approvati dal Consiglio Comunale di Andora.

Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del Comune di Andora su ciascun servizio affidato alla Società; a tal fine, gli amministratori della Società possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione degli atti del socio gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

CAPO VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE Articolo 15

Alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, l'organo di vertice della società potrà anche essere un Amministratore Unico, qualora l'emanando decreto non preveda le condizioni per il mantenimento del Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione di tre membri, (modificato nell'anno 2016) in tal caso la La società sarà può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri (modificato con delibera C.C. n.78 del 25.10.2007) ovvero da un Amministratore Unico. (modificato nel 2016) Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Sindaco di Andora spetta la nomina diretta dei componenti del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione deve essere individuato secondo i criteri di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120 o in base ai criteri di analoga norma di successiva emanazione.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla vigente normativa.

Al proprio interno il Consiglio di Amministrazione può individuare un amministratore delegato ai sensi dell'art.11, comma 9 del D.Lgs 175/2016. La carica di Amministratore delegato non comporta compensi aggiuntivi.

Ogni amministratore dura in carica tre anni salvo diversa durata prevista dalla normativa vigente al momento della nomina ed è rieleggibile. fino alla seadenza del mandato del Sindaco di Andora.

Ogni amministratore potrà essere revocato in ogni momento, anche senza giusta causa, e senza che per la cessazione dalla carica l'amministratore revocato possa pretendere indennizzo alcuno.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più amministratori spetterà al Sindaco di Andora la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile.

La cessazione degli amministratori ha effetto da quando il rispettivo sostituto è stato nominato ed ha accettato la carica.

In ogni caso, se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio; in tal caso, fino alla nomina del nuovo consiglio, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo le determinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 del codice civile.

La carica di componente del consiglio di Amministrazione è soggetta alle inconferibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 16

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere viene assegnata una indennità annua, determinata dalla prima assemblea utile successiva alla

All'organo amministrativo può altresì essere attribuito, nell'atto di nomina o successivamente, il diritto a percepire un'indennità per la cessazione dalla carica, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Agli amministratori non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

Articolo 17

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dal Sindaco di Andora.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vice-presidente individuandone le funzioni. unicamente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi.

Articolo 20

La direzione gestionale della società fa capo al Direttore Generale, che la esercita in base alle funzioni operative e agli indirizzi gestionali espressi dal consiglio di amministrazione e, ove nominato, dall'amministratore delegato nell'ambito delle deleghe e dei poteri allo stesso conferiti. Le funzioni operative saranno dettagliatamente determinate dal consiglio di amministrazione e, ove nominato, dall'amministratore delegato nella delibera mediante atti o categorie di atti e procure speciali di nomina e ad esse essi sarà data la forma pubblicitaria idonea a tutelare l'affidamento di

Il Direttore partecipa alle assemblee e alle sedute del consiglio di amministrazione con ruolo consultivo.

Il Direttore Generale viene individuato con le modalità previste dalla normativa nominato e rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione prevista dalla normativa vigente. Il mandato L'incarico è rinnovabile.

L'interruzione del rapporto tra società e Direttore nel corso del rapporto sarà regolato in base alle norme che disciplinano il tipo di contratto che lo lega alla società. Articolo 21

Il collegio sindacale è composto da tre elementi effettivi più due supplenti, aventi tutti i prescritti requisiti di legge. Alla nomina, alla durata della carica, alla revoca ed alla sostituzione dei componenti del collegio sindacale si applicano le norme, di cui agli artt. 15 e 17, che regolano le medesime materie per il consiglio di amministrazione.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni società a responsabilità limitata.

La carica di componente del collegio sindacale è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile della società.

L'Assemblea determinerà il compenso dell'organo sindacale per l'intero periodo di durata in carica.

Il collegio deve essere individuato secondo i criteri di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120 o in base ai criteri di analoga norma di successiva emanazione.